



# **CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

## **SERVIZIO**

**D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO  
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE**

---

**ORDINANZA NUM. GENERALE N. 323 DEL 02/10/2026**

**Numero di Servizio 175 / 2026**

**OGGETTO:** S.P. 4/II TRATTO (DENOMINATO VIA NICOLOSI), COMPRESO TRA LE COORDINATE GEOGRAFICHE: INIZIO TRATTO: LAT. 37.606879 – LONG. 14.994094 FINE TRATTO: LAT. 37.605948 – LONG. 14.991557, RICADENTE ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI BELPASSO (CT).

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DI LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H IN ENTRAMBI SENSI DI MARCIA.

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

### **VISTI:**

**Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. (Nuovo Codice della Strada)**

**Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)**

**Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.**

**Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.**

**L'art. 51 dello Statuto di questo Ente;**

**L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.**

### **PREMESSO** che:

con la nota prot. n. 0059453 del 08/09/2026 trasmessa dall'Ufficio Manutenzione del Demanio Stradale (Reparto R4-R5), è stata formalizzata la richiesta di emissione di un'Ordinanza per l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h in entrambi sensi di marcia, lungo il tratto della Strada Provinciale S.P. 4/II (denominato via Nicolosi), compreso tra le coordinate geografiche WGS84: Inizio tratto: Lat. 37.606879 – Long. 14.994094 Fine tratto: Lat. 37.605948 – Long. 14.991557 ricadente nel territorio comunale di Belpasso (CT);

### **PRESO ATTO:**

delle risultanze dei sopralluoghi tecnici e delle analisi sullo stato dei luoghi e sui flussi di traffico condotte dall'Ufficio Manutenzione Strade;

**RICHIAMATA:**

la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 381 del 28 gennaio 2011 in materia di apposizione e regolamentazione dei limiti di velocità, la quale prescrive che le limitazioni rispetto ai limiti generali previsti dal Codice della Strada debbono rispondere a rigidi criteri di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità, nonché essere sorrette da approfondite motivazioni tecniche legate a comprovate anomalie geometriche della strada, caratteristiche costruttive orografiche ovvero ad un elevato tasso di incidentalità reale e potenziale;

**CONSIDERATO che:**

nello specifico tratto di strada in oggetto, sussistono inderogabili esigenze di tutela della sicurezza stradale e dell'incolumità pubblica, in relazione alle seguenti oggettive criticità già indicate dall'ufficio Manutenzioni Strade:

geometria del tracciato con la presenza di un andamento con curva, che limita visibilmente il franco di visuale e lo spazio di arresto in sicurezza dei veicoli;

alto tasso di incidentalità: il continuo e documentato susseguirsi di incidenti stradali, verificatesi lungo il tratto in questione anche a causa della velocità non adeguata allo stato dei luoghi;

presenza di accessi e interferenze: presenza di innesti stradale in curva, accessi privati che accrescono il livello di vulnerabilità degli utenti della strada;

**RITENUTO** pertanto, in stretta aderenza ai principi dettati dalla sopracitata Direttiva MIT n. 381/2011, indispensabile e non procrastinabile conformare la condotta di guida degli utenti riducendo la velocità massima consentita a 30 km/h, misura idonea a garantire lo spazio di frenata necessario per prevenire sinistri e tutelare l'incolumità pubblica;

**VERIFICATO che:**

S.P. 4/II, appartiene al demanio Metropolitano.

**Il tratto interessato dalla presente Ordinanza della S.P. 4/II ricade all'interno del tratto della S.P. 4/II che si diparte da Nicolosi, rotatoria in corrispondenza dell'intersezione con Via Cristoforo Colombo, a Belpasso e nel dettaglio il tratto della S.P. 4/II (denominato via Nicolosi), compreso tra le coordinate geografiche WGS84: Inizio tratto: Lat. 37.606879 – Long. 14.994094 Fine tratto: Lat. 37.605948 – Long. 14.991557 ricadente nel territorio comunale di Belpasso (CT).**

Le competenze per l'apposizione della segnaletica permanente necessaria alla salvaguardia della vita umana e per la sicurezza della circolazione da collocare spettano a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada oggetto della presente Ordinanza;

Con delibera di G.P. n° 289 del 24/08/2005, sono state preclassificate come strade di categoria F, ambito territoriale extraurbano F2, pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

**CONSIDERATO che:**

Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario potenziare la segnaletica verticale e orizzontale in entrambi i sensi di marcia lungo il tratto di circa 280 metri della S.P. 4/II (denominato via Nicolosi), compreso tra le coordinate geografiche WGS84: Inizio tratto: Lat. 37.606879 – Long. 14.994094 Fine tratto: Lat. 37.605948 – Long. 14.991557 ricadente nel territorio comunale di Belpasso (CT);

In conseguenza di tali regolamentazione al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica verticale e orizzontale utile alla sicurezza della circolazione;

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.;

Per il tratto della S.P. 4/II sopra esposto, ricadente all'esterno del centro abitato del territorio del Comune di Belpasso (CT); delimitati ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera b) del C.d.S.;

Le prescrizioni previste, ovvero i limiti massimi di velocità, devono essere resi noti al pubblico mediante adeguata segnaletica permanente legittimata da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.

#### **VISTI:**

gli artt. 5 e 6 , 37, 39 e 142 comma 2 del Nuovo Codice della Strada ( Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni).

il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. ( Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. )

il D.M. 05/11/2001 n. 6792 “ Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade

### **ORDINA**

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lett. b) del C.d.S., la regolamentazione della circolazione **lungo il tratto della S.P. 4/II (denominato via Nicolosi), compreso tra le coordinate geografiche: Inizio tratto: Lat. 37.606879 – Long. 14.994094 Fine tratto: Lat. 37.605948 – Long. 14.991557, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Belpasso (CT), con decorrenza immediata a tempo indeterminato ed in entrambi i sensi di marcia:**

- **l'istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h;**
- **l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.**

Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella presente nell'elaborato grafico allegato alla presente Ordinanza, dovrà essere rimossa o oscurata nel rispetto dell'art. 30 comma 5 del Reg.to di esecuzione del C.d.S.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo **normale**, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

L'apposizione e il mantenimento della relativa segnaletica sarà a cura della **Azienda Speciale S.C.M.C.** dietro disposizione dell'Ufficio Manutenzione di questo Servizio, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e nel D. M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, che qui si intendono opportunamente adattate in funzione dell'effettivo stato dei luoghi.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada. La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché ai Sindaci dei Comuni di Belpasso (CT) e Nicolosi (CT) ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76).

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

**La Titolare dell'incarico di EQ n.09**  
*Referente Ufficio Segnaletica Stradale:*  
*Geom. Cinzia Bisicchia*

**Istruttore**  
Antonino Giovanni Badalucco

**Il Dirigente del Servizio**  
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.